

Circol@re nr. 42 del 28 maggio 2020

NO VERSAMENTI IRAP A SALDO 2019 E 1° ACCONTO 2020

a cura del Dott. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore legale

L'art. 24 del DL "Rilancio" prevede, a favore di imprese e lavoratori autonomi, **l'esclusione dal versamento:**

- **del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31.12.2019** (2019, per i "solari"), fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo d'imposta;

- **della prima rata dell'acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo** (2020, per i "solari").

L'agevolazione compete **indipendentemente dall'andamento del fatturato e dei corrispettivi del 2020** ed è applicabile alle imprese e a lavoratori autonomi che, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL (vale a dire, nel 2019, per i soggetti "solari"), **hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro.**

Restano in ogni caso tenuti al versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 secondo le consuete modalità, in quanto espressamente **esclusi dal beneficio:**

- gli **intermediari finanziari**, le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria ("vecchie" holding industriali), come definiti dall'art. 162-bis del TUIR;
- le **imprese di assicurazione** (di cui all'art. 7 del DLgs. 446/97);
- le **Amministrazioni Pubbliche** (di cui all'art. 10-bis del DLgs. 446/97).

PREMESSA

Ai sensi dell'art. 24 del DL 34/2020 (c.d. DL "Rilancio"), **i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020 (2019 per i contribuenti "solari"), **sono esclusi dall'obbligo di versamento:**

- del **saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31.12.2019** (2019, per i "solari");
- della **prima rata dell'acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo** (2020, per i "solari").

CONTRIBUENTI CHE RESTANO OBBLIGATI AL VERSAMENTO

Sono **espressamente esclusi dal beneficio** (e quindi versano il saldo 2019 e gli acconti 2020 secondo le consuete modalità), **indipendentemente dal volume di ricavi:**

- gli **intermediari finanziari** (es. banche) e le **società di partecipazione finanziaria e non finanziaria** ("vecchie" holding industriali), come definiti dall'art. 162-bis del TUIR;
- le **imprese di assicurazione** (di cui all'art. 7 del DLgs. 446/97);
- le **Amministrazioni Pubbliche** (di cui all'art. 10-bis del DLgs. 446/97).

AMMONTARE DEL SALDO 2019 ESCLUSO DAL PAGAMENTO

In generale, il **saldo 2019 escluso da versamento è pari all'eventuale eccedenza a debito** indicata nel rigo IR26 della dichiarazione IRAP 2020.

Sez. II Dati concernenti il versamento dell'imposta determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)	IR21 Totale imposta	Credito Ace			4	
		1	2	3		
	IR22 Credito d'imposta	Quote annuali	Residuo	Altri crediti		
		,00	,00	,00		,00
	IR23 Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione					,00
	IR24 Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24					,00
	IR25 Acconti versati		Credito riversato da atti di recupero		2	
			1	,00		,00
	IR26 Importo a debito					,00
	IR27 Importo a credito					,00
	IR28 Eccedenza di versamento a saldo					,00
	IR29 Credito di cui si chiede il rimborso					,00
	IR30 Credito da utilizzare in compensazione					,00
	IR31 Credito ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale					,00

Per espressa previsione normativa, **rimane fermo il versamento dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2019** (2019, per i "solari"). In pratica, **anche i contribuenti che non hanno versato gli acconti relativi a tale periodo d'imposta**, pur essendo tenuti a farlo, **devono sanare l'omesso versamento tramite il ravvedimento operoso** (ex art. 13 del DLgs.472/97).



In assenza di ulteriori indicazioni normative, pare ragionevole ritenere che, in tale ipotesi, l'importo degli acconti oggetto di ravvedimento (cui applicare i previsti interessi e sanzioni) debba essere determinato in misura pari:

- **all'imposta dovuta per il 2018** (90% dell'imposta dovuta per il 2018, nel caso dei soggetti ISA), tenuto presente che la prima rata deve risultare comunque non inferiore al 40% dell'importo complessivamente dovuto (ex art. 4 co. 2 lett. b) del DL 69/89);
- (se inferiore) **all'imposta dovuta per il 2019** (90% dell'imposta dovuta per il 2019, nel caso dei soggetti ISA), tenuto presente che **la prima rata deve risultare comunque non inferiore al 40%** dell'importo complessivamente dovuto.

AMMONTARE DEL 1° ACCONTO 2020 ESCLUSO DAL PAGAMENTO

Il **versamento della prima rata è escluso** "nella misura prevista" dall'art. 17 co. 3 del DPR 435/2001 ovvero dall'art. 58 del DL 124/2019 e, dunque, **in misura pari al:**

- **40% dell'acconto complessivamente dovuto**, per i **soggetti estranei agli ISA**;
- **50% dell'acconto complessivamente dovuto**, per i **soggetti ISA**.

SCOMPUTO DEL 1° ACCONTO 2020 DALL'IMPOSTA DOVUTA A SALDO PER LO STESSO 2020

L'importo del primo acconto non corrisposto è comunque **escluso dal calcolo dell'imposta dovuta a saldo per il 2020**.



In pratica, al fine del calcolo del saldo IRAP 2020, dall'imposta dovuta per il 2020 (che emergerà dalla dichiarazione IRAP 2021) andrà scomputata, oltre alla seconda rata di acconto che sarà effettivamente versata entro il 30.11.2020 (per i soggetti "solari"), anche la prima (figurativamente determinata in misura pari al 40% - o 50% per i soggetti ISA - dell'IRAP dovuta per il 2019), pur se non versata.

COMPATIBILITÀ CON LE DISPOSIZIONI COMUNITARIE

La disposizione **si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione** della Commissione europea 19.3.2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

###

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it

oppure sulla nostra pagina [Facebook](#)

